



ISTITUTO COMPRENSIVO NAVELLI
Piazza S.Pelino - 67020 NAVELLI (AQ)
Tel. 0862 959464 Fax 0862/959125
C.F. 80009930662 Cod. Meccanografico AQIC823003
aqic823003@istruzione.it aqic823003@pec.istruzione.it
sito web istituzionale: www.icnavelli.gov.it

Prot. N.

Navelli, 08/04/2014

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al sito web

OGGETTO: Nuove disposizioni per richiesta visite specialistiche e accertamenti diagnostici.

Si porta a conoscenza di tutto il personale che, in materia di assenze dei dipendenti pubblici, l'art. 4 comma 16-bis del Decreto Legge n.101 del 31/08/2013, convertito nella legge n.125 del 30/10/2013, ha modificato il comma 5-ter dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 che disciplinava le assenze del personale delle Pubbliche Amministrazioni per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

A seguito di tale nuova disciplina, così come specificato nella **Circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica**, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire:

- dei permessi retribuiti per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL". Secondo l'art. 15 comma 2 del CCNL comparto scuola, tali permessi ammontano a n. 3 giorni per anno scolastico;
- oppure di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi – art. 16 CCNL scuola).

Pertanto, **a far data da mercoledì 9 aprile 2014**, tutti i dipendenti che devono effettuare una visita specialistica **non potranno più chiedere di assentarsi per malattia** ma dovranno richiedere **permessi per motivi personali oppure permessi orari**.

I docenti a tempo determinato che non potranno avvalersi dei permessi brevi, aventi il limite di durata fissato alla metà della prestazione lavorativa programmata per quel giorno, dovranno ricorrere ad un permesso non retribuito.

La giustificazione dell'assenza avverrà mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

L'attestazione di presenza (che non è certificazione di malattia e, dunque, non dovrà indicare la diagnosi) dovrà essere redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione e dovrà recare:

1. la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige;
2. l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione;
3. **il giorno e l'orario di entrata e di uscita** del dipendente dalla struttura sanitaria che ha

erogato la prestazione.

Tale attestazione potrà esser inoltrata per via telematica direttamente dal medico della struttura che eroga la prestazione (in tal caso la mail dovrà contenere il file scansionato in formato *pdf* dell'attestazione) oppure consegnata al dipendente il quale provvederà lui stesso a presentarla alla scuola di appartenenza.

L'attestazione di presenza potrà essere documentata dal dipendente anche attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo il modello allegato alla Circolare n.2/2014.

Infine, nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In questo caso l'assenza rientra cioè a tutti gli effetti nella malattia (certificazione online, trattenuta DL 112/08, ecc.) e l'eventuale assenza al domicilio constatata dal medico legale dovrà essere giustificata mediante la produzione alla scuola, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).

Si allegano alla presente:

1. la Circolare n.2/2014 della Funzione Pubblica;
2. il modello di autodichiarazione.

Si invitano i dipendenti ad attenersi scrupolosamente alle nuove disposizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ssa Antonella CONIO)